

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022

19/2021/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a riunione del 25 gennaio 2022

VISTI:

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 813/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 181/2017/S/eel (di seguito: deliberazione 181/2017/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i..

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 30039 del 20 ottobre 2016, evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, peraltro senza conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) disposto l’archiviazione, in ragione della citata mancanza di vantaggi economici, del procedimento prescrittivo e/o di regolazione asimmetrica avviato nei confronti della Società con deliberazione 342/2016/E/eel;
 - ii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzione e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione

- dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento REMIT.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità, con deliberazione 181/2017/S/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
 - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione delle unità di produzione non abilitate nella titolarità della Società, oggetto di analisi, superiore alla *performance* del settore, pari al 30% per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, essendo state poste in essere nel periodo intercorrente tra gennaio 2015 e luglio 2016;il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 181/2017/S/eel.
 5. La medesima deliberazione 181/2017/S/eel ha invece escluso la configurabilità delle suddette condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'art. 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che esse, a livello di singolo utente del dispacciamento, non risultano aver alterato i prezzi di mercato.
 6. La Società si è difesa nel corso della fase istruttoria del presente procedimento depositando due note acquisite, la prima, con prot. Autorità 15703 del 27 aprile 2017 e la seconda (in risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento prot. Autorità 40517 del 13 dicembre 2017), con prot. Autorità 41534 del 21 dicembre 2017.
 7. Con nota del 28 ottobre 2021 (prot. Autorità 40258) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie, nelle quali, tra l'altro, sono riportate le nuove soglie di tolleranza mensile nelle diverse zone ricalcolate dall'Autorità sulla base delle informazioni presentate dalla Società in risposta alla richiesta di informazioni sopra menzionata.
 8. Con nota del 10 dicembre 2021 (prot. Autorità 46304), la Società ha riscontrato la comunicazione delle risultanze istruttorie (nel seguito: memoria di replica).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a

presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

10. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
11. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
12. Da un'analisi della *performance* di programmazione degli utenti del dispacciamento in immissione nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016 è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
 - unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
 - unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.Pertanto, tali errori sono stati assunti, quale discriminazione fra condotte diligenti e non diligenti.
13. Per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, ai fini dell'individuazione del discriminante tra condotte diligenti e non diligenti,

diligenti si è tenuto conto della *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dalla deliberazione 444/2016/E/eel, salva autocertificazione da parte della Società della effettiva composizione del proprio portafoglio.

Argomentazioni della Società

14. La Società, con le sopracitate note prot. Autorità 15703 del 27 aprile 2017 e 41534 del 21 dicembre 2017 e la memoria di replica che le richiama integralmente, svolge le proprie argomentazioni difensive, nel seguito riportate, volte a dimostrare l'assenza dei presupposti per l'irrogazione di una sanzione a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento in parola o, in via subordinata, dell'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.
15. La Società afferma che la maggior parte delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili dalla stessa gestite sarebbero di tipo cogenerativo o cogenerativo ad alto rendimento, con conseguente intrinseca difficoltà di programmazione: la Società, infatti, immetterebbe energia elettrica sulla rete nazionale solo dopo aver soddisfatto i bisogni di consumo dei clienti finali allacciati all'impianto di produzione attraverso la presenza di reti interne d'utenza (RIU) o di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) ed ogni cliente finale sarebbe libero, per contratto, di prelevare la quantità di energia necessaria per le proprie attività produttive; a conferma della variabilità delle immissioni di tali impianti, di cui indica la potenza, la Società fornisce un dettaglio puntuale delle immissioni di ciascun impianto dalla medesima gestito. Pertanto gli sbilanciamenti oggetto di contestazione non sarebbero dovuti a negligenza della Società, bensì alla aleatorietà dei consumi sottostanti ai compressori industriali in cui la stessa opera in assetto RIU o SSPC, causandole, peraltro, perdite economiche.
16. Inoltre, gli sbilanciamenti medi percentuali e in valore assoluto, per periodo, delle unità di produzione interessate aggregate per zona, rifletterebero blocchi di impianto, anomalie e mancati avviamenti, non previsti dalla Società, la quale non avrebbe potuto variare il programma di immissione in rete a causa dell'impossibilità tecnica temporale di utilizzo dei mercati o di guasti accidentali che si ritenevano erroneamente risolvibili in tempi brevi.
17. La Società rappresenta che l'errata programmazione delle unità di produzione della zona Sud sarebbe dovuta alla mancata comunicazione formale da parte di Terna circa la nuova ripartizione di dette unità in tale zona e, pertanto, solamente dal 7 ottobre 2016 (data di pubblicazione da parte di Terna dei dati relativi allo sbilanciamento del mese di agosto 2016, a partire dal quale sarebbero state applicate le nuove regole sullo sbilanciamento di cui alla deliberazione 444/2016/Reel) la stessa si sarebbe resa conto della nuova ripartizione; detta circostanza avrebbe, peraltro, cagionato alla Società un danno economico non trascurabile. Inoltre, gli sbilanciamenti particolarmente alti della zona Sud segnalati da aprile 2016, sarebbero dovuti al fatto che gli stessi sono stati valutati in valore assoluto, cioè senza tenere conto dei segni opposti degli sbilanciamenti nei due raggruppamenti di unità produttive (positivi su un raggruppamento e negativi sull'altro) che altrimenti si sarebbero elisi,

aumentando così notevolmente il valore complessivo degli sbilanciamenti della zona Sud.

18. Con specifico riguardo alle condotte di programmazione non diligente contestate relative alla zona Nord, la Società, nella memoria di replica, eccepisce che gli sbilanciamenti medi mensili dalla stessa dichiarati per tale zona nella citata nota prot. Autorità 15703 del 27 aprile 2017 (cfr. tabella 2) sono in linea con le soglie di tolleranza ricalcolate dall’Autorità e riportate nella comunicazione delle risultanze istruttorie.
19. Negli anni 2016 e 2017 la Società avrebbe posto in essere iniziative volte a migliorare la programmazione, sensibilizzando i responsabili delle proprie unità operative sull’importanza di una sempre migliore programmazione, anche mediante appositi *meeting* di carattere operativo/gestionale e inserimento negli MBO (*Management by Objectives*) dei soggetti responsabili della programmazione di indicatori specifici di una programmazione diligente. La Società evidenzia, peraltro, nella memoria di replica, come detto processo di sensibilizzazione sia proseguito anche quando il dispacciamento in immissione della Società è confluito in quello della capogruppo (ossia anche dopo gennaio 2019).
20. La Società, da ultimo, nel caso in cui l’Autorità ritenesse comunque sussistente la violazione contestata, rileva le seguenti circostanze:
 - i) il periodo ridottissimo e il limitato ambito territoriale che hanno interessato la condotta contestata;
 - ii) l’assenza di effetti pregiudizievoli per il mercato in considerazione della modesta potenza degli impianti oggetto di contestazione e del limitato periodo di tempo in cui l’asserita violazione è stata posta in essere;
 - iii) la collaborazione fornita nel corso del presente procedimento fornendo tutte le informazioni richieste;
 - iv) l’assenza di provvedimenti sanzionatori analoghi a quelli oggetto del presente procedimento;
 - v) l’assenza di conseguimento di indebiti vantaggi ed anzi il conseguimento di notevoli perdite;
 - vi) le perdite di esercizio registrate dai bilanci degli anni 2016, 2019 e 2020.

Valutazione delle argomentazioni della Società

21. Le argomentazioni svolte dalla Società non paiono idonee ad escludere l’illecito contestato, né la responsabilità della medesima.
22. Fermo restando che gli sbilanciamenti nella zona Nord riconducibili all’unità di produzione non rilevante alimentata con fonte idrico fluente non sono stati ritenuti imputabili a negligenza della Società in considerazione della peculiare configurazione dell’impianto e, dunque, non sono in contestazione, in ordine alle ulteriori argomentazioni svolte dalla Società si osserva quanto di seguito riportato.
23. Meritano accoglimento le osservazioni della Società relative alla dedotta difficoltà di programmazione dovuta al tipo cogenerativo o cogenerativo ad alto rendimento delle unità di produzione in esame. L’Autorità, nella codifica del livello medio di

prestazione per la tipologia delle unità di produzione non rilevanti programmabili, ha tenuto conto anche dell'effettiva prevedibilità delle immissioni di detti impianti. In particolare, per le unità di produzione cogenerative l'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere le proprie previsioni iniziali (basate su un livello medio di correlazione tra produzione di energia elettrica, consumo di energia elettrica e fabbisogno di calore), procedendo ad una personalizzazione della soglia di tolleranza sulla base della metodologia statistica già utilizzata nei procedimenti a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione per impianti caratterizzati da una particolare aleatorietà in immissione. Sulla base dei dati forniti dalla Società nell'ambito del presente procedimento, per le proprie unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, la soglia standard del 30% è stata, pertanto, personalizzata come riportato nella tabella di pag. 6 della comunicazione delle risultanze istruttorie.

24. Non assume rilievo l'asserita circostanza che gli sbilanciamenti rifletterebero anche blocchi di impianto, anomalie e mancati avviamenti, non previsti dalla Società, impossibilitata a variare il programma di immissione in rete a causa della chiusura dei mercati o dell'errata analisi di guasti accidentali; la loro occorrenza rientra nella normale attività di gestione degli impianti di produzione ed è stata presa in considerazione dall'Autorità nella fissazione delle soglie di tolleranza.
25. Merita parziale accoglimento, incidendo sulla diligenza della Società, l'argomentazione inerente all'errata programmazione delle unità di produzione della zona Sud da aprile 2016, a causa della mancata comunicazione formale da parte di Terna della nuova ripartizione delle predette unità produttive; al riguardo si osserva che, in difetto di tale comunicazione, la Società avrebbe potuto (e dovuto) accorgersi di tale ripartizione al momento della messa a disposizione da parte di Terna dei dati puntuali di *settlement* e cioè – in ragione delle tempistiche di Terna (due mesi) per la messa a disposizione dei predetti dati – a giugno 2016; pertanto si ritiene di non considerare imputabili a negligenza gli sbilanciamenti, correlati alla nuova ripartizione inerente alla zona Sud, verificatisi nei mesi di aprile e maggio 2016; quanto alla circostanza che gli sbilanciamenti di tali unità produttive sono stati valutati in valore assoluto, cioè senza tenere conto dei segni degli sbilanciamenti, in disparte il fatto che tale metodologia è stata utilizzata per tutti gli utenti del dispacciamento esaminati, è sufficiente osservare che, diversamente opinando, l'obbligo in esame sarebbe facilmente eluso, venendosi ad annullare le condotte negligenze, cioè gli sbilanciamenti, di segno opposto nella medesima zona.
26. Per quanto riguarda l'asserita assenza di condotte di programmazione non diligente nella zona Nord in base al raffronto tra le nuove soglie di tolleranza calcolate dall'Autorità e i dati riportati nella tabella 2 della nota prot. Autorità 15703 del 27 aprile 2017 per tale zona, si osserva che le percentuali di sbilanciamento riportate dalla Società sono state calcolate rapportando lo sbilanciamento in valore assoluto con il programma risultante dai mercati. Questa analisi è stata svolta dalla Società in coerenza con la formula riportata nelle risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 30039 del 20 ottobre 2016 nell'ambito del procedimento prescrittivo. Giova tuttavia sottolineare come l'Autorità nel prosieguo dell'attività

istruttoria avviata con la deliberazione 342/2016/E/eel abbia modificato i criteri di valutazione della diligenza adottando in tutti i provvedimenti prescrittivi relativi agli impianti di produzione una modalità di calcolo delle percentuali di sbilanciamento basata sul rapporto fra lo sbilanciamento in valore assoluto e l'energia effettivamente immessa. Tale approccio è stato altresì adottato ai fini della determinazione delle soglie di tolleranza standard (basate sulle prestazioni degli utenti del dispacciamento rispetto all'energia effettivamente immessa) e della loro personalizzazione in funzione del profilo di energia immessa da ciascuna unità. L'analisi riportata nelle risultanze istruttorie inviate nell'ambito del procedimento sanzionatorio risulta coerente con quanto sopra riportato. Non si ravvisano pertanto gli estremi per accogliere le istanze della Società e si conferma pertanto la valutazione di non diligenza per la zona Nord come riportata nelle risultanze istruttorie.

27. Le ulteriori argomentazioni di parte relative alla quantificazione della sanzione sono trattate nell'apposita sezione.
28. In considerazione di quanto sopra esposto, delle informazioni fornite dalla Società e delle nuove soglie di tolleranza ricalcolate dall'Autorità, le condotte di programmazione non diligenti hanno riguardato le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili nelle seguenti zone di mercato e periodi:
 - Zona Nord, da maggio 2016 a luglio 2016;
 - Zona Sud, da giugno 2016 a luglio 2016.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

29. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – ciascun utente del dispacciamento deve effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
31. Con riguardo a detto profilo, nell'evidenziare che la sanzione viene irrogata per un illecito di condotta (violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06) nei termini di cui al punto 28, rileva, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Sanzioni, la circostanza che la Società, a differenza della maggior parte

- dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel, non ha conseguito indebiti vantaggi economici per effetto della condotta contestata.
32. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti. Con specifico riferimento a quest'ultimo criterio, ciò implica conferma di quanto rilevato dalla Società circa l'insussistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori, mentre non assumono rilievo le iniziative assunte dalla società volte a migliorare la programmazione, rientrando nella diligenza specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile, cui gli operatori professionali sono tenuti, né la collaborazione fornita dalla Società nel corso del presente procedimento, essendosi la stessa limitata a svolgere attività difensiva e a fornire, nel proprio interesse, le informazioni richieste dall'Autorità, come previsto dal Regolamento Sanzioni.
 33. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla Società è pari ad euro 245.879.115,00 e che i bilanci degli anni 2016, 2019 e 2020 registrano perdite di esercizio.
 34. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di produzione non abilitate indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante

- l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini